

COMUNE DI VICENZA

CONTRATTO DI COMODATO

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addi

10 2 SET 2020

TRA

Il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal signor Tirapelle avv. Maurizio, nato a Gambellara (VI) il 9 maggio 1958 Direttore del Servizio Patrimonio - Abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione N. Gen. 1477 del 27 agosto 2020

E

Salute e Territorio cooperativa sociale (codice fiscale 03911270241), con sede a Vicenza, rappresentata dal signor Ruffini Renato (codice fiscale RFFRNT52S15Z614R) nato a Maracay (Venezuela) il 15 novembre 1952 residente a Sovizzo (VI) in Via Ariosto n.6 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Premesso

- che il Comune di Vicenza è proprietario di un'unità immobiliare sita a Vicenza in Via Porto Godi n.2 e individuata al Catasto Fabbricati al foglio 78 particella 342 subalterno 2;
- che parte di detta unità immobiliare per complessivi mq 161 circa, come evidenziato in giallo nell'allegata planimetria, è attualmente non utilizzata;
- che è pervenuta al Comune di Vicenza richiesta di spazi di proprietà comunale da adibirsi temporaneamente a luogo in cui la Medicina di

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N. 0129267/2020 del 02/09/2020

gruppo integrata Medici Insieme Vicenza possa svolgere la Campagna di Vaccinazione Antinfluenzale 2020;

- che i locali attualmente liberi presso l'unità immobiliare sita in Via Porto Godi n. 2 sono strutturati in maniera tale da assicurare l'adeguato distanziamento sociale alla luce dell'emergenza COVID 19, in quanto dispongono di spazi idonei a garantire l'attesa di un numero elevato di persone;

Si conviene quanto segue

Articolo 1 – Oggetto.

Il Comune di Vicenza concede in comodato gratuito a Salute e Territorio cooperativa sociale (codice fiscale 03911270241), che accetta, parte per complessivi mq 161, come indicato in giallo nella planimetria allegata, dell'unità immobiliare sita a Vicenza in Via Porto Godi n.2 e individuata al Catasto Fabbricati al foglio 78 particella 342 subalterno 2.

Articolo 2 – Durata.

La durata del comodato è stabilita dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

Al 31 dicembre 2020 il presente atto si intenderà scaduto senza necessità di comunicare disdetta alcuna.

Su richiesta del comodatario, la scadenza del comodato potrà essere prorogata per far fronte a particolari esigenze sanitarie, ferme restando le condizioni tutte riportate nel presente atto.

Articolo 3 – Destinazione d'uso.

I locali di complessivi mq 161 concessi in comodato saranno adibiti alla Campagna di Vaccinazione Antinfluenzale 2020 svolta dalla Medicina di gruppo integrata Medici Insieme Vicenza.

Il comodatario non può cambiare nemmeno temporaneamente la suddetta destinazione d'uso, concedere in sub comodato o locare parte o tutti i locali di mq 161 oggetto del presente atto o cedere il presente contratto di comodato.

Articolo 4 – Stato dei locali.

Il comodatario accetta i locali di complessivi mq 161 nelle condizioni in cui si trovano, ritenute idonee per lo svolgimento dell'attività sopra riportata.

Il comodatario da atto che parte dell'unità immobiliare di cui sopra è attualmente utilizzata da terzi, che tale utilizzo non contrasta con lo svolgimento della propria attività e che i servizi igienici saranno in uso promiscuo.

Articolo 5 – Interventi manutentivi e di adeguamento.

Il comodatario non potrà eseguire interventi manutentivi o di adeguamento per lo svolgimento della predetta attività senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune di Vicenza, fatta eccezione per gli interventi relativi a piccole riparazioni o a quelli dovuti per legge.

Per gli interventi di manutenzione eccedenti la piccola riparazione o di adeguamento il comodatario dovrà chiedere espressamente per iscritto al Comune di Vicenza l'autorizzazione, la quale non farà nascere diritto a indennizzi o rimborsi di sorta nel corso e alla scadenza del presente atto.

Al termine del contratto eventuali addizioni o migliorie autorizzate dal Comune di Vicenza saranno acquisite al patrimonio comunale senza obbligo di rimborsi o indennizzi, fatta salva la facoltà dello stesso Comune di richiedere rimozioni o ripristini a cura e spesa del comodatario.

Articolo 6 - Oneri accessori.

Il comodatario rimborserà al Comune di Vicenza la spesa per i consumi di acqua, energia elettrica e gas riscaldamento, quantificata nell'importo forfettario di € 400,00 (quattrocento/00) per l'intero periodo di durata del comodato, salvo conguaglio a consuntivo; il rimborso dovrà essere effettuato entro il 30 novembre 2020;

Il comodatario deve apprestare a propria cura e spesa quanto eventualmente necessario per adibire i locali di mq 161 all'attività stabilita dal presente contratto.

Il comodatario deve farsi carico della pulizia dei locali predetti e di tutti gli oneri usualmente spettanti al conduttore.

Articolo 7 – Obblighi di custodia e copertura assicurativa.

Il comodatario da atto che con la firma del presente contratto assume la qualità di consegnatario di porzione dell'unità immobiliare di cui alle premesse, ai sensi delle leggi vigenti, con tutti gli obblighi che ne discendono.

Il comodatario, con la sottoscrizione del presente atto, è costituito custode della porzione di unità immobiliare in oggetto e assume ogni responsabilità inerente il corretto utilizzo della medesima, impegnandosi altresì a mantenere completamente sollevato e indenne il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni diretti e indiretti a persone e cose in forza del suo utilizzo e di ogni abuso o trascuratezza nell'utilizzazione della medesima porzione, con particolare riferimento alla messa in atto di tutti quegli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza del suo utilizzo da parte dei propri collaboratori, dipendenti e del pubblico.

Il comodatario si obbliga a rispondere dei danni causati dai propri dipendenti e da tutte le persone che ammetterà temporaneamente presso i locali; il comodatario si obbliga inoltre a tenere completamente sollevato e indenne il Comune di Vicenza da eventuali danni, anche a terzi, derivanti dall'uso di apparecchiature o di impianti di propria competenza.

Il comodatario dichiara di essere in possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile.

Articolo 8 – Cauzione.

Le parti espressamente escludono la costituzione di un deposito cauzionale a garanzia del corretto e puntuale rispetto delle condizioni contrattuali.

Articolo 9 – Osservanza di leggi e regolamenti.

Il comodatario si obbliga a osservare tutte le leggi e i regolamenti disciplinanti l'attività per la quale i locali di mq 161 sono stati concessi in comodato, nonché ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione danni infortuni, incendi e quant'altro.

Articolo 10 – Ispezioni.

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di ispezionare a mezzo di propri incaricati la porzione di unità immobiliare oggetto del comodato, in qualsiasi momento durante l'orario di apertura della medesima, per verifiche in ordine al corretto uso secondo le disposizioni del presente contratto, nonché per valutarne le condizioni.

Articolo 11 – Restituzione dei locali.

Allo scadere del presente atto il comodatario restituirà i locali di complessivi mq 161 in oggetto, liberi da persone e cose e in normali condizioni di funzionalità.

Articolo 12 – Clausola risolutiva espressa.

Le clausole incluse negli articoli precedenti sono da considerarsi essenziali a tutti gli effetti di legge; pertanto, qualora il comodatario non rispettasse anche una sola delle medesime, il presente atto si intenderà decaduto di diritto per grave inadempimento contrattuale.

Articolo 13 – Privacy.

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di comodato ed unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy.

Articolo 14 – Elezioni di domicilio.

A ogni buon fine:

il Comune di Vicenza dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede a Vicenza, in Corso Palladio n.98;

Salute e Territorio cooperativa sociale dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede a Vicenza, in Contrà San Domenico n.26.

Tutte le comunicazioni richieste o consentite dal presente contratto dovranno essere fatte per iscritto i rispettivi indirizzi di PEC e cioè:

vicenza@cert.comune.vicenza.it

saluteterritorio@legalmail.it

Articolo 15 – Spese contrattuali.


Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del comodatario compresa la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate in caso d’uso.

Articolo 16 – Rinvio.

Per quanto non contemplato nel presente atto si fa riferimento alle norme del
Codice Civile e alle altre leggi in vigore.

Per il Comune di Vicenza

Per Salute e Territorio cooperativa sociale

Handwritten signatures in black ink over dotted lines. The first signature is for the Comune di Vicenza and the second is for Salute e Territorio cooperativa sociale.

NUOVO CAMBIO EDILIZIO URBANO

(DL. DECRETI-LEGGI 31 APRILE 1959, N. 687)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di VICENZA Via PORTO GODI 2

Ditta COMUNE DI VICENZA

Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di VICENZA

